

Il mestiere del paleografo

Autor(en): **Poncini, Alfredo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società storica locarnese**

Band (Jahr): **9 (2006)**

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1034119>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il mestiere del paleografo¹

ALFREDO PONCINI

Parlando del lavoro di paleografo, dirò tre cose che ho vissuto molto intensamente, e cioè:

- Quando e come nacque in me la curiosità per i documenti antichi.
- Quali sono le difficoltà tecniche che si incontrano nella lettura delle pergamene medievali e quale lavoro ho dovuto intraprendere per superarle.
- L'emozione provata nel veder riapparire da quegli antichi scritti la vita dei nostri lontani antenati, vita così diversa dalla nostra.

Primo punto: come mai, dopo quarant'anni di insegnamento di due fra le materie più tecniche, e magari più ostiche, quali la matematica e la fisica, a un docente giunto al momento della pensione, potè venire il pallino della paleografia?

Dirò che già da ragazzo avevo sbirciato in un cassone pieno di lettere e di altri scritti, che mia nonna materna conservava gelosamente a casa sua. Erano documenti del 1800: soprattutto lettere di parenti scritte su carta con pennini d'acciaio e con inchiostri variamente colorati; scritture talvolta eleganti, ma spesso sgrammaticate, comunque tali da suscitare la mia curiosità. Mi piaceva soprattutto constatare il riscontro scritto e documentato dei racconti della nonna sulle vicende degli antenati, che io non avevo potuto conoscere personalmente.

Mi emozionavo alla lettura delle fatiche, delle sofferenze, delle malattie, dei lutti di quella povera gente, che in parte era emigrata in Inghilterra, in parte in Algeria o perfino in Australia, così come trapelava da quelle lettere.

Poi, dapprima gli studi e in seguito il lavoro, mi avevano distolto da questo genere di passatempo.

Ma un giorno, quando ormai avevo lasciato l'insegnamento, mia moglie, gironzolando per le viuzze di Ascona, scoprì nella bottega di un antiquario, un certo numero di libri d'occasione, più o meno usati, e fra questi una pubblicazione dell'Archivio Storico Ticinese: *Le pergamene di Vogorno, trascritte da Padre Rocco da Bedano e riviste da Marina Bernasconi*. La brava Linda, verzaschese doc, non lasciò sfuggire l'occasione, acquistò il volume e dopo averlo letto, me lo passò.

1 Conferenza tenuta alla SSL giovedì 9 marzo 2006.

Non l'avesse mai fatto! Di colpo rinacque in me il gusto per la lettura dei vecchi documenti: e il trovarmi scodellate davanti ben 117 pergamene, correttamente trascritte e con molte immagini del testo autentico, nitidamente fotografate, fu uno stimolo irresistibile a tentare di leggere tutti quegli originali e a confrontarli con le rispettive trascrizioni.

Impresa tutt'altro che facile, per un autodidatta, ma appassionante.

Confesso che non sono stato un autodidatta allo stato puro: ho acquistato qualche testo di paleografia; ho consultato e chiesto consiglio a qualcuna delle pochissime persone che in Ticino sono competenti in materia: quand'ecco che un altro episodio mi ha costretto ad arrangiarmi da solo.

È successo questo. Una gentile signora di Brione Verzasca possedeva una vecchia stalla, ereditata dai suoi antenati. La stalla era malmessa e la signora decise di restaurarla, per trasformarla in casetta di vacanza. Durante i lavori un operaio scoprì in un vano del muro un oggetto misterioso, che sembrava una vecchia carta con tracciati degli strani segni.

Lo passò alla signora, la quale, avendo saputo per non so quali strane vie che mi interessavo di documenti antichi, me lo fece avere, pregandomi di dirle di cosa si trattava. Era una piccola pergamena², di circa 25 x 15 cm.

Non vi dico l'emozione che ho provato: era la prima volta che qualcuno mi richiedeva, come se fossi un esperto paleografo, di trascrivergli un documento antico.

Mi sono dunque armato di una lente, perché la scrittura era davvero minuta, come generalmente è il caso di tutte le pergamene, le quali, ricordiamolo, costavano parecchio, e perciò gli amanuensi risparmiavano il più possibile sulle dimensioni, scrivendo in piccolo. Ho letto la parte leggibile alla luce del sole, poi mi sono procurato una lampada al quarzo e per la prima volta ho lavorato in luce ultravioletta.

Mi sono scontrato con parole nuove: ho imparato che si trattava di un contratto di «sòccida», cioè di affidamento di bestiame a un pastore per il pascolo estivo sugli alpi. Ho consultato il consultabile, ho immaginato almeno il senso, se non il testo esatto, di alcune parole che proprio non riuscivo a leggere, ma alla fine ho potuto dare il responso:

«Signora - le ho detto - si tratta di un contratto del 1405, con il quale un certo Laffranco di Bugnasco, dimorante a Contra, affida per la stagione estiva dieci capre e pecore per l'alpeggio a un pastore di nome Giacomo, abitante a Fusera, frazione di Brione Verzasca. Con lui dividerà a fine stagione il guadagno: metà ciascuno».

Da quel momento mi furono sottoposte altre pergamene verzaschesi, che per mia fortuna erano meglio scritte e meglio conservate di quel trattato di


2 Per il testo integrale di questa pergamena si veda: A. PONCINI, *Contratto di soccida*, in «Bollettino della SSL», n.1 (1998), pp. 81-86.

soccida trovato per caso in una stalla in demolizione. Di qualcuna ho pubblicato la trascrizione sul nostro bollettino nell'anno 2001.

Finalmente l'ultimo episodio decisivo fu la scoperta, nell'archivio parrocchiale di Ascona, di ben 24 pergamene inedite del 1400 e del 1500, che chiamerò «pergamene Duni», la trascrizione delle quali, lavorando s'intende a intervalli, mi occupò per tre anni. Alcune di queste sono state pubblicate e commentate nel bollettino degli anni 2002-2004.

Secondo punto: quali difficoltà tecniche si devono affrontare nella lettura di simili documenti?

Intendiamoci: esistono pergamene scritte bene, con la penna d'oca ben affilata, con un buon inchiostro, non sbiadito e non rovinato dall'umidità o dalla muffa; pergamene non rose dai topi né distrutte da microrganismi, e spesso ornate da immagini o perlomeno da lettere miniate, e soprattutto con le parole intere e non abbreviate né simboleggiate; come la pergamena Duni del 1481. Osservate come è chiara: si può leggere tranquillamente il testo senza fatica.



Talvolta le pergamene più importanti, quelle rilasciate da un'autorità di alto livello, sono munite anche di un prezioso sigillo, come quella emessa dai Dodici Cantoni nel 1513. Quel documento conferma al comune di

Ascona il diritto di tenere il mercato; rinnovando così un documento dello stesso tenore rilasciato già un secolo prima, esattamente nel 1428, da Filippo Maria Visconti alla comunità di Ascona³.

Ma le pergamene con le quali si ha a che fare nei nostri archivi patriziali o parrocchiali sono di solito ben più modeste.

La pelle è per lo più di capra e non di pecora o di vitello; gli inchiostri spesso non sono del tutto aderenti e penetranti, la scrittura è da «zampa di gallina» (come si diceva quando, settant'anni fa, frequentavo la scuola elementare), le parole non sono quasi mai scritte per intero, ma sono sempre abbreviate o addirittura simboleggiate, come nella stenografia.

Le pergamene poi, solitamente sono ripiegate su sé stesse più volte e indurite, cosicché, se non restaurate e spianate, devono essere aperte a forza, col rischio di lacerarle. E poi la brutta faccenda della luce ultravioletta, senza la quale molte pergamene non sono leggibili.

Incominciamo proprio da questo problema, che si è presentato spesso con le pergamene Duni. Quando l'inchiostro, invecchiando, si è staccato dalla membrana che gli faceva da supporto, la pergamena appare giallastra e sembra priva di scrittura.

Fortunatamente la penna d'oca appuntita, nello scrivere ha scalfito la membrana, e questa graffiatura rimane, anche dopo la caduta dell'inchiostro.

Se si osserva la pergamena in un ambiente totalmente oscuro, nel quale una speciale lampada a vapori di mercurio emana la cosiddetta luce ultravioletta, cioè una luce che il nostro occhio non percepisce, ma che è molto penetrante e che è poi quella parte della luce solare che ci abbronzava e, se non si sta attenti, ci brucia la pelle; allora le graffiature diventano evidenti e si possono decifrare.

Naturalmente una lettura fatta a questo modo, deve essere veloce, sia per non rovinare ulteriormente la pergamena, sia soprattutto per non rovinare gli occhi di chi legge. Non domandatemi quanta fatica richiede.

Nel caso delle pergamene di Ascona, un terzo si sono dovute leggere, almeno in parte, in luce ultravioletta.

Un altro problema consiste nella lingua. La stragrande maggioranza delle nostre pergamene sono scritte in latino. Si tratta quasi esclusivamente di istrumenti di compravendita, di permuta di terreni, di affitto di terreni, (sia per un periodo determinato e prolungabile, sia in enfiteusi, cioè in perpetuo, almeno in teoria); si tratta di testamenti, oppure di obblighi inerenti a un certo compito: dal sagrestano che si deve occupare di una certa chiesa, all'incaricato che deve riscuotere le decime.

3 Il testo integrale della pergamena del Visconti, seguito dalla sua traduzione, è riportato nella sezione *Documenti* alle pp. 159-161.

Il latino non è certo quello di Cicerone, ma è un latino tipicamente medievale e per di più un latino giuridico, ricco di termini propri, non riscontrabili nei normali vocabolari. Ci sono anche termini dialettali latinizzati: come «chiosso» (che sta per orto chiuso, cioè circondato da mura), «caxeo» (che significa formaggio), «liola» (capra) ecc.

La sintassi è semplificata, direi volgarizzata, e la grammatica è sostanzialmente rispettata. Sono tuttavia presenti alcuni strafalcioni di ortografia. I periodi poi, sono lunghissimi, anche dieci o più righe, e la punteggiatura manca del tutto, cosicché nella trascrizione la si deve inventare di sana pianta. Le maiuscole sono messe a casaccio, e non al principio delle frasi. Anche per chi conosce il latino quasi come la lingua materna, il grosso problema sta, come abbiamo visto, soprattutto nelle abbreviazioni e nei simboli.

Porto tre esempi di particolari difficoltà che si riscontrano con una certa frequenza.

Il primo esempio riguarda la data di scrittura della pergamena. Tutte le pergamene incominciano con la data, espressa in questo modo (traduco in italiano il caso della pergamena n. 22 del beneficio Duni di Ascona):

«Nel nome del Signore. Amen. Nell'anno dalla Sua nascita millesimo cinquecentesimo trentesimo sesto, indizione nona, giorno della luna, diciannovesimo del mese di marzo».

Noi diremmo oggi semplicemente: «il lunedì 19 marzo 1536».

Ma cosa significa «indizione nona»?

Era un modo antichissimo di contare gli anni, risalente forse agli egiziani, rimasto in uso fino alla rivoluzione francese. Gli anni seguivano un ciclo quindicinale: cioè un certo anno aveva assegnata l'indizione numero 1, l'anno successivo l'indizione 2, e così via fino all'indizione quindicesima. Dopodiché l'anno successivo riprendeva l'indizione 1 e così si proseguiva. Al 1536 toccava l'indizione numero 9.

Mi domanderete: come si fa a sapere quale indizione corrisponde a un determinato anno, per esempio all'anno 1291, tanto caro agli Svizzeri?

Vi dirò che ho dovuto escogitare una formula matematica per trovare immediatamente l'indizione corrispondente a qualsiasi anno, eccola:

$$I = \left(\frac{n-12}{15} - \left\lfloor \frac{n-12}{15} \right\rfloor \right) \times 15 \quad \text{in cui } n = \text{anno civile nostro}$$

Introducete al posto della lettera n il numero corrispondente all'anno di cui vi occupate, fate il calcolo e trovate l'indizione. L'indizione dell'anno 1291 era la quarta; quella del 2006, se fosse ancora in uso, sarebbe la quattordicesima. Ma attenzione! Lo scatto dell'indizione da un anno all'altro non avveniva il primo di gennaio, bensì il primo di settembre. Perciò ogni anno civile aveva due indizioni: una fino al mese di agosto compreso, l'altra dal primo di settembre in avanti.

Torniamo alla nostra pergamena del 1536. Il calendario perpetuo mi dice che il 19 di marzo di quell'anno non era un lunedì, ma una domenica. Come la mettiamo?

Giro la pergamena. Sul dorso c'è un'iscrizione antica, ma non coeva, che indica come data di scrittura non l'anno 1536, ma il 1537. Torno a consultare il calendario perpetuo: il 19 marzo del 1537 era davvero un lunedì; però l'indizione sarebbe stata la decima, e non la nona.

Qualcuno, scrivendo sul retro della pergamena, aveva creduto di datarla in base al lunedì 19 marzo, senza tener conto dell'indizione. Come risolvere l'enigma?

Così: in calce alla trascrizione della pergamena, fra le altre note, ho scritto quanto segue:

«L'anziano notaio commise sicuramente un errore: suppongo che non abbia sbagliato l'anno, scrivendo in tutte lettere 1536; non abbia sbagliato né l'indizione, né il giorno della settimana (giorno della luna), bensì abbia sbagliato il giorno del mese: non era il 19 ma il 20. Pensate che il notaio non possedeva i comodi calendari tascabili o murali che abbiamo noi! Quindi concludendo, presumo che la data esatta sia stata il lunedì 20 marzo 1536».

Mi direte: Ma con quale diritto lei si permette di dare dell'anziano e di sottintendere che fosse anche distratto, a un illustre notaio del 1500? Rispondo: il notaio, che si chiamava Cristoforo Comacini, aveva già scritto degli istrumenti su altre pergamene parecchi anni prima, quindi sapevo che faceva il notaio già da qualche tempo. E poi aveva un figlio, Lafranco, che era pure lui notaio. Perciò il Comacini era padre e forse anche nonno. Quindi, considerando quale era l'età media degli uomini in quegli anni, il caro Cristoforo Comacini doveva essere senz'altro considerato anziano.

Altro caso. Leggo sulla pergamena n. 22 alla riga 10: «dominus Maffiolus et Petrus» (e poi segue uno scarabocchio del tutto illeggibile; quindi) «filii quondam domini Bartolamey».

Qui la cosa è chiara: la parola illeggibile non può essere altro che «fratres», «fratelli». (in italiano: «i signori Maffiolo e Pietro, (segue lo scarabocchio, cioè fratelli), figli del defunto signor Bartolomeo».

Ma non si deve assolutamente cercare la F o la R o la A della parola «fratres»: c'è soltanto uno sgorbio direi stenografico, che si deve interpretare. E pasticci simili, nelle pergamene, capitano spessissimo, direi quasi una volta a ogni riga.


Il testo, per fortuna, è spesso convenzionale, e certe frasi si ripetono nelle pergamene che trattano lo stesso argomento, per cui certe parole che sono illeggibili in una pergamena, sono leggibili in un'altra, permettendo così di ricostruire il testo originale.

Capita anche, che alcune pergamene siano state tagliate, perdendo così una parte del testo. La pergamena Duni n. 18, del 1516, è stata addirittura tagliata a metà in senso verticale. Quindi metà del testo è sparito, ma

ha potuto essere ricostruito con sufficiente attendibilità, appunto grazie alle frasi convenzionali che allora si usavano.

Però questo metodo di ricostruzione, se funziona con le frasi convenzionali, non funziona con i nomi delle persone o dei luoghi, e con quelli c'è talvolta da impazzire. Porto un solo esempio.

Nella pergamena Duni n. 24 appare il nome di un personaggio, scritto in modo abbastanza chiaro (vedi l'illustrazione), che a una prima lettura avevo interpretato come «Iosmana» Duni. Questo nome compare nella pergamena sei volte, a seconda del contesto, con tutte le desinenze volute dai casi della grammatica latina.



Quel nome così strano, appartenuto a un maschio, mi stupì. Pur sapendo che i Duni usavano anche nomi poco comuni, come Maffiolo, Taddeo, ecc., Iosmana mi pareva proprio troppo strambo.

Telefono a un collega storico e paleografo, e gli espongo il caso.

«Iosmana, nome di un uomo? Mai sentito!»

Non sapevo più che pesci pigliare; quando improvvisamente mi si accese una lampadina.

Di che anno è quella pergamena? È del 1576, indizione quarta.

Mi ricordai di colpo che una decina di anni prima, agli albori, diciamo così, del mio hobby, avevo trascritto un registro in italiano del Patriziato di Ascona, del medesimo anno 1576. Era un estimo dei beni del comune di Ascona e Ronco (allora i due comuni attuali erano uniti in uno solo), e i beni erano riferiti alle singole famiglie.


Mi precipitai su quel testo e con immensa gioia trovai elencati fra gli altri possedimenti anche i «beni de messer Giovanne Maria di Duni, consegnati per sua madre».

A ben osservare questa scrittura, si può, volendo, riconoscere nella presunta S l'abbreviazione di «hannes», e nei due trattini della presunta n la forma stilizzata di una R e rispettivamente di una I; in tal modo «Iosmana» diventa «Iohannes Maria».

Ma mi concederete che occorre una buona dose di fantasia, soprattutto quando la scrittura, come qui, non è scarabocchiata, ma è chiara.

La fantasia, comunque, per qualsiasi storico è essenziale.

Da ultimo non si deve dimenticare il fascino dei segni del tabellionato, che ogni notaio disegnava con cura in calce a ogni suo documento, come segno di riconoscimento della sua identità.



Segno del tabellionato disegnato dal notaio Antoniolus Arientus

Diciamo una parola anche sul contenuto e sullo stile degli istrumenti redatti dai notai dell'epoca. Sono testi lunghissimi (talvolta più di 2000 parole in una sola pergamena).

Lo stile è ampolloso, prolisso, ripetitivo, direi pignolo. Confrontato con lo stile attuale degli istrumenti di compravendita, appare del tutto abnorme.

Per darne un'idea adeguata, dobbiamo leggere il testo intero di una pergamena.

Ho scelto tra le pergamene Duni, la più breve, di «sole» 1275 parole, per non abusare della vostra pazienza⁴; e faremo una lettura a più voci, notando però che la traduzione italiana, pur perfettamente fedele, non riesce a dare l'asciutta rigidità del testo latino.

Si tratta della vendita di un terreno ad Ascona.

4 AParr Ascona, perg. n. 21.

Nel nome del Signore, Amen. Nell'anno dalla nascita del medesimo Signore millesimo cinquecentesimo trentesimo, indizione terza, giorno di Marte, ottavo del mese di febbraio.

Antonio⁵ figlio del defunto Giacomo **Varenza** di Ascona, in ogni modo, diritto, via, causa e forma con i quali meglio potè e può, fece e fa vendita, consegna e cessione di ogni diritto di dominio e di possesso; fa traslazione libera, franca e assoluta come cosa propria, nelle mani e in potere del signor **presbitero Giovan Giacomo Duni di Ascona**, cappellano della chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano di Ascona, che è qui presente, stipulante e ricevente a nome e in rappresentanza della predetta chiesa, nonché per la sua utilità: nominativamente di un terreno da migliorare in prezzo e in valore; e di ogni diritto, azione e ragione che al citato Antonio spettano e gli sono pertinenti e competenti nel e sul predetto campo arativo, che si trova nella campagna di Ascona, in località Fenaro.

Al quale campo sono confinanti a mattina [cioè a est] i Bonetti e i Borrani di Cannobio; a mezzodì il prato di Fenaro, di proprietà della comunità di Ascona; a sera Francesco Giordani di Ascona e a nullora una strada. [«Nullora», significa dove il sole non c'è in nessuna ora, vale a dire a nord].

Salvo se si dovessero scoprire altri confinanti, nel qual caso si starebbe e si dovrebbe stare alla verità e ai veri e giusti confini. E questi confini si suppone che siano stati e che saranno indicati bene e in modo legittimo in questo presente strumento di vendita.

E tutto ciò si intende con tutti e singoli i diritti pertinenti al terreno, comprese le vie solite di accesso, gli ingressi, i viottoli e i sentieri, fino alle strade pubbliche. E con tutto ciò che i beni testè venduti contengono, sopra di sé, dentro di sé e sotto di sé, in tutto il loro complesso; compresi prati e pascoli, sorgenti e acquedotti, e tutte le usanze, i requisiti e le cose che competono, spettano e sono pertinenti a questi beni testè venduti, nonché al predetto venditore e ai suoi familiari e eredi.

Il soprascritto venditore dà, cede e concede al predetto compratore, qui presente e stipulante, ogni suo diritto, azione, ragione, eccezione e difesa, tanto reale quanto personale, utile, diretta, mista, o ipotecaria; come pure i privilegi, le prerogative e qualsiasi altro suo diritto che spettano o sono pertinenti e competenti a lui, in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo, riguardo ai beni testè venduti.

In modo e tenore tale, per cui d'ora in poi, fino in perpetuo, il suddetto compratore abbia, tenga, goda e possieda i predetti beni testè venduti, e in questi succeda a completo titolo, diritto e stato, come valeva per il soprascritto venditore.

E di quei beni, usi, li metta a profitto, possa servirsene per proteggersi, così come li poteva e li potè usare, mettere a profitto e servirsene per proteggersi il suddetto venditore, prima che fosse fatto questo contratto, ratificato nel presente strumento di vendita.

5 Le parole riportate in grassetto, nella pergamena sono scritte in caratteri più grandi delle altre.

Il suddetto venditore stabilisce che mantiene il possesso dei suddetti beni venduti, a nome del suddetto compratore, fintanto che costui prenderà, fisicamente e di propria autorità, il possesso e la tenuta dei suddetti beni.

Il venditore diede, attribuì e concesse, e dà, attribuisce e concede, piena e totale licenza e autorità al suddetto compratore, qui presente e stipulante, rinunciando ai suoi diritti. Così facendo, il suddetto venditore, costituisce, ordina e rende il citato compratore, qui presente e stipulante, vero padrone e possessore e anche procuratore in causa propria dei beni suddetti, con propria amministrazione.

E, abdicando a ogni suo diritto di dominio e di possesso dei suddetti beni venduti, lo trasmise e rimise, e lo trasmette e rimette da subito e totalmente al suddetto compratore, qui presente e stipulante.

Inoltre il suddetto venditore promise e convenne in modo solenne, mediante stipulazione, obbligandosi sia personalmente, sia con tutti i suoi beni, presenti e futuri messi a pegno, di difendere legittimamente, di garantire e di autorizzare sempre, e in ogni tempo fino in perpetuo, al suddetto compratore, qui presente e stipulante, nonché ai suoi eredi e a tutti coloro che ne avessero un legittimo diritto, l'avvenuta vendita e cessione, e tutti e singoli i suddetti beni venduti. E questo in qualunque causa o lite che dovesse succedere.

Questo fatto [cioè l'avvenuta vendita] sarà portato a conoscenza, e ciò tanto in modo semplice, quanto a norma di diritto, ad ogni persona, comune, collegio di persone, capitolo, università, sia ecclesiastici che laici, a spese, danni e interessi esclusivamente proprii del venditore; esclusa qualsiasi spesa, danno o interessi del suddetto compratore.

E ciò in pena e sotto pena della restituzione del doppio del prezzo scritto più avanti, e di tutti i danni, le spese e gli interessi che ne potessero derivare. Ciò viene garantito mediante una solenne stipulazione.

- Se poi i predetti beni venduti, in qualsiasi momento in futuro dovessero essere giuridicamente e legittimamente pretesi da altri, nella loro totalità o soltanto in parte, questa predetta pena del doppio importo, dovrà essere versata soltanto pro rata, cioè relativamente alla parte pretesa; con tutte le spese, danni e interessi che ne conseguono, dovuti sia alla spesa per la richiesta di pena, sia alle altre spese che si dovessero sostenere per chiedere, esigere, ottenere e ricevere quanto dovuto.

Il predetto venditore promise e si impegnò con solenne stipulazione a dare, pagare, rendere e restituire al suddetto compratore, qui presente e stipulante, la somma relativa; e ciò esclusivamente in buoni denari conteggiati e non in qualche altra cosa o sostanza, contro la volontà del suddetto compratore o dei suoi eredi.

Fra i due contraenti si stabilisce, si fa e si conviene espressamente il seguente patto, cioè: che per tutte e singole le cose sopraddette, da osservarsi e alle quali attenersi così come predetto, qualora ciò non avvenisse, il suddetto compratore potrà, e gli è lecito, e gli sarà lecito in futuro: convocare, catturare e trattenere il suddetto venditore in persona, ovunque; rinchiuderlo in prigione e trattenerlo; impossessarsi fisicamente delle sue cose e dei suoi beni; prenderli, portarli via, rubarli, afferrarli, sequestrarli, trattenerli presso di sé, pos-

sederli e perfino venderli e alienarli, tanto per autorità propria, quanto per autorità del giudice; e senza pena alcuna, né vincolo di bandita; e ciò fino al pieno e completo pagamento e all'intera soddisfazione di tutto il debito e di ogni dettaglio.

Questa vendita, consegna e cessione e i beni da migliorare e tutto quanto sopra è stato detto, il soprascritto Antonio venditore lo fece e lo fa al soprascritto compratore signor presbitero Giovan Giacomo, qui presente e stipulante, per il prezzo di **lire terzole 38**, che fu contento di avere e confessò di aver ricevuto dal suddetto compratore; e questo per il pieno e completo pagamento e per l'intera soddisfazione di tutto il debito e di ogni suo dettaglio.

Il suddetto venditore rinuncia al diritto di eccepire sia il presente istrumento di vendita come non fatto, sia la somma di denaro come non avuta, né ricevuta. E anche tutte le altre cose, come non avvenute così come detto, o avvenute con inganno, o invalidate senza una causa valida, o con una causa ingiusta, o con qualunque altro inganno o errore, in particolare per contratto fittizio oppure simulato.

Il venditore rinuncia anche a pretendere di essere stato ingannato e danneggiato per la metà o per più della metà del prezzo vero e giusto, nonché a pretendere che il prezzo venga aumentato oltre la cifra concordata.

Rinuncia inoltre alla possibilità di cedere i suoi beni; al privilegio del suo proprio foro; a ogni eccezione, prova e difesa in contrario; a tutti gli statuti, decreti, consigli, leggi, provvedimenti, costituzioni e ordinamenti della comunità della plebe di Locarno e Ascona, nonché di qualsiasi altro comune: decreti già in vigore, o che venissero stabiliti in seguito.

Rinuncia a quella legge, per la quale si proibisce di arrestare una persona insolvente. E in generale rinuncia a ogni altro aiuto legale che lo protegga dalle minacce predette o da qualcuna di esse, sia in diritto che nei fatti.

Questo istrumento è stato fatto ad Ascona, nella mia casa di notaio.

Furono presenti i testimoni conosciuti, chiamati e interpellati: signor Graziano Varenza fu Giovanni Gaspare, Pietro Duni fu Pietro Maffiolo, Pietro Abbondio fu Giovanni; e come secondi notai: Lafranco Romanoli fu Romano, Giacomo Varenza di Graziano, Lafranco, mio figlio, tutti di Ascona.

Io, Cristoforo Comacini, notaio pubblico per autorità imperiale, figlio di Lafranco, di Ascona, così richiesto, ho scritto e sottoscritto questo istrumento di vendita.

E ora veniamo al terzo punto, il più appassionante: l'incanto della scoperta.

È incredibile, quante cose interessanti emergono leggendo quegli antichi istrumenti! Soprattutto quando si tratta, come nel caso delle pergamene dell'archivio parrocchiale di Ascona, di documenti inediti.


La prima cosa che salta all'occhio è la conoscenza di un buon numero di appartenenti alla famiglia Duni. Dal 1436, data della prima pergamena, al 1576, data dell'ultima, passano 140 anni. In 140 anni mi sono sfilate davanti ben sei generazioni di Duni: dal patriarca Gottardo, al figlio Maffiolo, al

nipote don Aluisio, cappellano della chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano, amministratore avveduto, anzi vero manager dei numerosi beni che quella chiesa allora possedeva; a suo fratello Pietro Maffiolo e al di lui figlio Bartolomeo Maffiolo, nonché all'abiatico, ancora una volta Maffiolo, per finire al discendente Giovanni Maria (quello che in prima lettura avevo creduto si chiamasse Josmana).

Mi pare di vederli tutti questi Maffioli, girare per le viuzze di Ascona nei loro abbigliamenti nobiliari, con fare altero, sto per dire con un non so che di «mafioso». Ma tanto simpatici e così attivi.

E poi l'interessantissima raccolta delle decime. Ho fatto qualche tempo fa una breve ricerca sui burrascosi fatti accaduti nel 1797 tra i Cisalpini e i loro avversari qui nel Locarnese. Sono venuto a sapere che una delle principali ragioni per cui soprattutto il clero si opponeva all'adesione dei baliaggi ticinesi alla repubblica Cisalpina, fondata in Italia da Napoleone, era la soppressione del diritto di decimare. Il che voleva dire ridurre il clero alla miseria, perché le decime erano la sua prima e principale fonte di sostentamento. Vediamo dunque rapidamente in cosa consistevano queste decime.

Decime significa «la decima parte del raccolto», cioè un tasso, diremmo oggi, del 10% sul reddito.



Lampada ultravioletta

Ho letto in un verbale di un processo svolto a Mendrisio verso il 1830 questa bella descrizione fatta da un contadino, del prelievo di decime: «Mi ricordo che da ragazzo (quindi prima della rivoluzione francese) all'epoca della mietitura venivano gli incaricati del vescovo di Como sul campo di mio padre, dove si trovavano i covoni di grano già affastellati. Ne contavano dieci e portavano via sistematicamente l'undicesimo». (È curioso: l'undicesimo e non il decimo, come avremmo fatto noi oggi).

I Duni di Ascona avevano il diritto di decimare in tutta la valle Onsernone, sia sui monti, sia al piano (ma quale fosse poi il «piano» nella valle Onsernone, io proprio non lo so!). Recita la pergamena del 19 giugno 1464 (e cito solo quella, ma ve ne sono altre che ne parlano):

Don Aloisio Duni fu Maffiolo investe in perpetuo Domenico Brontalli fu Giacomo di Cavigliano di Pedemonte e i suoi eredi dell'incarico di decimare: segale, miglio, panico, frumento, fave, castagne, canapa, lino, vino e animali: cioè vitelli, capretti e agnelli. Domenico Brontalli potrà trattenere per sé la sedicesima parte di tutta la decima.

Altra scoperta, sempre di carattere direi agricolo-matematico. Nella pergamena del 12 settembre 1527 leggo:

Il fittavolo Giovanni Pirri fu Bertramo, di Berzona in Onsernone, consegnerà per la festa di S. Martino, a Pietro Duni fu Bartolomeo Maffiolo, nella sua abituale abitazione di Ascona, 6 libbre di burro ogni 32 *per ogni singola libbra* e 6 libbre di formaggio.

Dirò sinceramente che da principio sono rimasto sconcertato da questa matematica. Cosa voleva dire «6 libbre ogni 32 per ogni singola libbra»? Dopo attenta riflessione ho interpretato l'algoritmo così: il fittavolo pagherà una singola libbra di burro ogni 32 libbre da lui prodotte; e in tutto consegnerà al locatore 6 libbre di burro. In altre parole: 1 libbra ogni 32 significa circa il 3% del prodotto, e il prodotto totale si trova moltiplicando 32 per le 6 libbre da consegnare. Dunque il contadino produceva 192 libbre di burro all'anno, ossia quasi 100 kg, per le quali pagava 6 libbre, vale a dire un tasso del 3,125%. Quindi tre volte meno del tasso della decima, che era il 10%.

In più era tenuto a compiere il viaggio dalla valle Onsernone fino ad Ascona per la consegna del burro e del formaggio alla casa «di sua abituale residenza» del Duni.

Un'altra curiosità, in fatto di pagamenti in natura, si trova nella pergamena del 29 ottobre 1493, l'anno, ricordiamolo, in cui l'Europa venne a conoscere l'esistenza dell'America.

Matteo Nicolini fu Gottardo coltiva un campo ad Ascona, presso il castel-

lo di S. Materno. Il campo è situato fra le due rogge che allora alimentavano sia i campi del delta della Maggia, sia i mulini di Ascona.

Pagherà per l'affitto tre mine di biada, mistura buona, pulita, secca e scossa, cioè ben pressata: biada composta per metà di segale e per metà di miglio. E in più dovrà fornire, durante la quaresima di ogni anno, «lipram unam pissium fuschorum» (una libbra di pesci scuri), buoni e sufficienti.

Quali potevano essere quei pesci scuri? Non lo so. So però che con mezzo chilo di pesce, gli affamati Duni non potevano certo sopravvivere fino alla fine della quaresima...

Un'ultima considerazione, dopo la quale termino questa fin troppo lunga chiacchierata.

Il 3 luglio 1454 i Duni affittano a Guglielmolo Spigaglia, di Losone, ma abitante ad Ascona, un prato a Magadino e uno ad Ascona, per i quali il fit-tavolo pagherà ogni anno otto lire di denari nuovi, una mina di biada e uno staio di olio d'oliva.

Questo è uno dei pochissimi casi in cui l'affitto è pagato, in parte almeno, in denaro contante.

Ma l'interessante sta in due altre cose: prima la produzione di olio d'oliva.

Già il cardinale Domenico Maccanò, di Maccagno, scriveva nel 1490 che su tutte le rive del Lago Maggiore, (sia nell'attuale parte italiana che in quella svizzera), l'ulivo era coltivato alla grande⁶, il che significa che la temperatura annuale media, allora era più alta di quella odierna e ciò anche senza l'attuale effetto serra.

Poi il fatto di coltivare un terreno a Magadino. Ciò imponeva di partire da Ascona la mattina di buon'ora con la barca, remando, o al massimo aiutandosi con la vela, quando spirava il vento, e sbarcare a Magadino; poi raggiungere a piedi il terreno, che non era vicino al lago; lavorare tutto il giorno, e la sera compiere il viaggio di ritorno prima del calar del sole.

Una vita dura, di fatica, di non grande rendimento, praticamente di sola sussistenza, dal punto di vista alimentare. Ma una vita sostenuta probabilmente anche da qualche modesta attività commerciale, campo nel quale gli Asconesi ci sapevano fare, e forse da qualche piccolo artigianato, come la tessitura, di cui si parla nell'ultimo nostro Bollettino⁷.

Così, con tutte queste varie pennellate, veri flash su particolari momenti di vita del 1400 e 1500, quali scaturiscono dalla lettura delle pergamene Duni, si illumina e si ravviva un passato di Ascona, che ci è lontano di cinque o sei secoli, ma che non ci è meno caro del presente.

6 AA. VV., *Testi latini*, in «Verbani lacus», ed. Alberti, Intra-Milano 1975, p. 68.

7 A. PONCINI, *Canapa, canepari e tessitori di Ascona*, in «Bollettino della SSL», n. 8 (2005), pp. 157-160.